STUDIO 3 S.R.L
STRADA TORINO, 43 INT 30 - 10043 ORBASSANO (TO)
TEL. 011/23413615 FAX. 011/9017562
P.IVA E COD. FISC. 04586920011
ISCR. C.C.I.A.A. TORINO N° 645906
CAP.SOC. EURO 110.000,00 I.V.
WWW.STUDIO3SRL.IT - STUDIO3@STUDIO3SRL.IT

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

l'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2021)

2) CREDITO SPETTANTE PER LE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (SECONDO MANUALE OSLO)

-10% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO.
-15% DEI COSTI IMPORTO MASSIMO 2 MILIONI DI EURO
SE L'ATTIVITÀ È FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA O DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0).

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, **finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall'impresa, s'intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive **legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche** fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

In queste attività un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi e il bonus è pari al:
-10% delle relative spese ammissibili,
- **15%** delle spese ammissibili, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

STUDIO 3 S.R.L
STRADA TORINO, 43 INT 30 - 10043 ORBASSANO (TO)
TEL. 011/23413615 FAX. 011/9017562
P.IVA E COD. FISC. 04586920011
ISCR. C.C.I.A.A. TORINO N° 645906
CAP.SOC. EURO 110.000,00 I.V.
WWW.STUDIO3SRL.IT - STUDIO3@STUDIO3SRL.IT

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'INNOVAZIONE DIGITALE 4.0

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di **obiettivi di innovazione digitale 4.0** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso **l'integrazione** e **l'interconnessione** dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.
A titolo esemplificativo (l'elenco non è quindi tassativo), costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

- l'introduzione di soluzioni che consentano **un'integrazione** comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di **garantire,** tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, **l'interconnessione trasparente,** sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, Mes e Scada);
- l'introduzione di soluzioni che consentano il **miglioramento** della **gestione operativa della produzione** mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
- **l'integrazione,** attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico **(IT)** e le fasi del processo di produzione di beni o servizi **(Operations);**
- l'introduzione di soluzioni che consentano la **pianificazione** e la **simulazione** dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
- l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. **KPI),** attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
- l'introduzione di soluzioni idonee a generare **report di analisi** relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
- l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle **azioni correttive** in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
- la **digitalizzazione** di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
- la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle **filiere** produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
- l'introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di **telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione,** installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
- la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di **soluzioni pay per use** di macchine e sistemi di produzione;

- l'introduzione di soluzioni specifiche di **blockchain, cybersecurity, edge** e **cloud** computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di **obiettivi di transizione ecologica** (quindi premiati sempre con l'incentivo al 10%) i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'**economia circolare** così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.
A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

- la progettazione di **prodotti sostenibili** che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- la realizzazione di catene del valore a **ciclo chiuso** nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. **simbiosi** industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il **recupero** atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- l'introduzione di tecnologie e processi di **disassemblaggio** e/o **remanufacturing** intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il **ciclo di vita del prodotto** e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (**product-as-a-service**) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Si prevede che, per beneficiare dell'aliquota maggiorata del 10%, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite **specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi**, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

È possibile applicare l'agevolazione a **molteplici investimenti in attività di IT** effettuati nell'esercizio, a condizione di operare una **separazione analitica dei progetti e delle spese per tipologia di attività** e nel rispetto del massimale di spesa.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall'impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per l'eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell'impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa su

specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Per quanto concerne la determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, da assumersi al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sugli stessi investimenti ammissibili, le spese devono rispettare tre principi generali:
-effettività;
-pertinenza;
-congruità.

2) RIENTRA NEI COSTI PER L'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (SECONDO MANUALE OSLO):

A) ***PERSONALE COLLABORATORI, AMMINISTRATORI, AUTONOMI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ PRESSO L'IMPRESA. "INTRAMUROS"*** nello svolgimento di attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito.

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di Innovazione Tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo **pari al 150 per cento del loro ammontare;**

Sono compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria.
Personale autonomo e per le altre tipologie di contratti di ricerca commissionata
E' escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
Per "collaboratore" si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo, professionale (inclusi gli incarichi consulenziali).

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta **rese da amministratori o soci di società** o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l' ammissibilità delle relative spese **non può eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso** ordinario annuo spettante a tali soggetti ed e' subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. Questo è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile

B) ***BENI MOBILI O DEI SOFTWARE*** utilizzati nei progetti Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel **limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a)**
Per quanto riguarda questa categoria, si considerano ammissibili le "spese di acquisizione o utilizzazione mediante locazione finanziaria di strumenti e attrezzature di laboratorio".
Sono, quindi, eleggibili al credito nel caso di locazione finanziaria le quote capitali dei canoni, nel caso di acquisto la quota di ammortamento.
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di Innovazione Tecnologica;

C) ***RICERCA EXTRA-MUROS***
Si intendono Le spese le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di Innovazione Tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

D) ***SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI***
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

E' previsto un **limite di spesa complessivo:**
20% delle spese del personale di cui alla lettera a)

E) ***MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI*** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività Innovazione Tecnologica ammissibili al credito d'imposta
Il **limite di spesa complessivo** previsto ammonta:
30% delle spese del personale di cui alla lettera a),
ovvero
30% delle spese per contratti di ricerca di cui alla lettera c),